



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

All' Associazione Nazionale  
Comuni Italiani - A.N.C.I.  
[anci@pec.anci.it](mailto:anci@pec.anci.it)

E, p.c Direzione Generale per gli ordinamenti  
scolastici, la valutazione e  
l'internazionalizzazione del sistema  
nazionale di istruzione

Oggetto: Richiesta rinnovo misura per scuole infanzia comunali

In riferimento alla richiesta pervenuta da codesta Associazione concernente proposta di *“rinnovare quanto contenuto nella nota del Ministero dell'Istruzione n. 2203 del 21 settembre 2022 (allegata), che ha consentito alle scuole dell'infanzia paritarie, limitatamente agli a. s. 2022/2023 e 2023/2024 di conferire incarichi di supplenza a studenti iscritti, nell'a. s. 2021/2022, al terzo, quarto e quinto anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, in possesso dei prescritti CFU, in analogia a quanto previsto per le scuole statali.”*, si rappresenta quanto segue.

Com'è noto, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è stata emanata, relativamente al biennio 2024-2025 e 2025-2026, l'ordinanza ministeriale 16 maggio 2024, n. 88, disciplinante le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo. Ivi, all'articolo 3 comma 8, lettera b), si dispone che *“la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2023/2024, risultano iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza”*.

Appare utile ricordare che con l'ordinanza ministeriale 10 giugno 2024, n.114 è stata disposta la proroga al 24 giugno p.v. del termine di cui all'articolo 7, comma 3 dell'O.M. 88/2024 per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura.

Tale essendo l'evoluzione del quadro normativo, e considerato il permanere delle esigenze preordinate al regolare svolgimento del servizio, non si esclude, in continuità

con la citata nota di questo dipartimento n. 2203 del 21 settembre 2022, che sulla base della disposizione recata dalla richiamata ordinanza ministeriale e relativa alla scuola statale, si possa valutare, per il biennio 2024-2025 e 2025-2026, il ricorso al conferimento di incarichi di supplenza a studenti iscritti, nell'anno accademico 2023/2024, al terzo anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria o ad annualità successive, i quali siano in possesso del minimo dei crediti formativi universitari attualmente richiesti ai fini dell'inserimento in seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (150 CFU).

Al riguardo, giova, altresì, ricordare la disposizione di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, che prevede che: *Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifici l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.*

È gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
*Carmela Palumbo*